



Documento di seduta

A9-0020/2019

21.10.2019

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio per fornire sostegno finanziario agli Stati membri al fine di coprire il gravoso onere finanziario loro inflitto a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo (COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 2019/0183(COD))

Commissione per lo sviluppo regionale

Relatore: Younous Omarjee

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	12
LETTERA DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI.....	13
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	15
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	16

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio per fornire sostegno finanziario agli Stati membri al fine di coprire il gravoso onere finanziario loro inflitto a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo
(COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 2019/0183(COD))**

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2019)0399),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e il terzo paragrafo dell'articolo 175 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0111/2019),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,
 - previa consultazione del Comitato delle regioni,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la lettera della commissione per i bilanci,
 - vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A9-0020/2019),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 4

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
(4) Al fine di attenuare l'impatto	(4) Al fine di attenuare l'impatto

economico del recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo e dare prova di solidarietà agli Stati membri più colpiti da tali circostanze eccezionali, il regolamento (CE) n. 2012/2002 dovrebbe essere modificato per sostenere la relativa spesa pubblica.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Poiché si tratta di un uso eccezionale del Fondo, l'assistenza volta ad attenuare il gravoso onere finanziario inflitto agli Stati membri come diretta conseguenza del recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo dovrebbe essere mirata e limitata nel tempo al fine di salvaguardare la ragion d'essere del Fondo e la sua capacità di far fronte alle catastrofi naturali.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) ***Affinché*** il Fondo resti disponibile per ***perseguire il suo scopo originario, ossia*** far fronte alle catastrofi naturali, ***è opportuno stabilire un massimale di bilancio*** per ***il sostegno relativo al*** recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo.

economico ***e sociale*** del recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo e dare prova di solidarietà agli Stati membri più colpiti da tali circostanze eccezionali, il regolamento (CE) n.2012/2002 dovrebbe essere modificato per sostenere la relativa spesa pubblica.

Emendamento

(5) Poiché si tratta di un uso eccezionale del Fondo, l'assistenza volta ad attenuare il gravoso onere finanziario inflitto ***o che verrà inflitto*** agli Stati membri ***in preparazione o*** come diretta conseguenza del recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo dovrebbe essere mirata e limitata nel tempo al fine di salvaguardare la ragion d'essere del Fondo e la sua capacità di far fronte alle catastrofi naturali.

Emendamento

(8) ***Considerando che è necessario prevedere un bilancio ragionevole affinché*** il Fondo ***di solidarietà dell'Unione europea*** resti disponibile per far fronte alle catastrofi naturali, ***occorre mettere a disposizione degli Stati membri e delle regioni mezzi supplementari per aiutarli a limitare l'impatto di un potenziale*** recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo, ***ad esempio tramite il FEG o altri strumenti finanziari ad hoc.***

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) L'assistenza del Fondo volta ad attenuare il gravoso onere finanziario inflitto agli Stati membri a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo dovrebbe essere soggetta alle stesse norme di attuazione, monitoraggio, rendicontazione, controllo e audit degli altri interventi del Fondo. Considerata la grande varietà della spesa pubblica potenzialmente ammissibile al sostegno è altresì importante garantire che siano rispettate le altre disposizioni del diritto dell'UE, in particolare quelle relative agli aiuti di Stato.

Emendamento

(9) L'assistenza del Fondo volta ad attenuare il gravoso onere finanziario inflitto ***o che può essere inflitto*** agli Stati membri ***in preparazione o*** a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo dovrebbe essere soggetta alle stesse norme di attuazione, monitoraggio, rendicontazione, controllo e audit degli altri interventi del Fondo. Considerata la grande varietà della spesa pubblica potenzialmente ammissibile al sostegno è altresì importante garantire che siano rispettate le altre disposizioni del diritto dell'UE, in particolare quelle relative agli aiuti di Stato.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 2012/2002

Articolo 3 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

(2) Gli stanziamenti disponibili per tale obiettivo non superano ***la metà*** dell'importo massimo disponibile per l'intervento del Fondo negli anni 2019 e 2020.

Emendamento

(2) Gli stanziamenti disponibili per tale obiettivo non superano ***il 30 %*** dell'importo massimo disponibile per l'intervento del Fondo negli anni 2019 e 2020.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 2012/2002

Articolo 3 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione

(3) Tale assistenza copre parte della spesa pubblica supplementare **causata direttamente dal recesso senza accordo** e sostenuta esclusivamente **tra la data del recesso senza accordo e il 31 dicembre 2020** ('onere finanziario').

Emendamento

(3) Tale assistenza copre parte della spesa pubblica supplementare sostenuta esclusivamente **tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020 in preparazione o a seguito di un** recesso senza accordo ('onere finanziario').

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 2012/2002

Articolo 3 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione

(4) Uno Stato membro è ammesso a richiedere l'assistenza a norma del presente articolo se l'onere finanziario che ha sostenuto è stimato superiore a **1 500 000 000 EUR** a prezzi del 2011 o superiore allo **0,3 %** del suo RNL.

Emendamento

(4) Uno Stato membro è ammesso a richiedere l'assistenza a norma del presente articolo se l'onere finanziario che ha sostenuto è stimato superiore a **750 000 000 EUR** a prezzi del 2011 o superiore allo **0,15 %** del suo RNL.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 2012/2002

Articolo 3 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione

(1) L'assistenza fornita a norma dell'articolo 3 bis copre unicamente l'onere finanziario sostenuto da uno Stato membro che non si sarebbe verificato se fosse stato raggiunto un accordo tra l'Unione e il Regno Unito. L'assistenza può essere utilizzata, ad esempio, per fornire sostegno alle imprese **interessate** dal recesso senza accordo, compreso il sostegno agli aiuti di Stato per tali imprese e ai relativi interventi, per finanziare le misure volte a preservare l'occupazione esistente e per garantire il funzionamento dei controlli alle

Emendamento

(1) L'assistenza fornita a norma dell'articolo 3 bis copre unicamente l'onere finanziario sostenuto da uno Stato membro che non si sarebbe verificato se fosse stato raggiunto un accordo tra l'Unione e il Regno Unito. L'assistenza può essere utilizzata, ad esempio, per fornire sostegno alle imprese **e ai lavoratori interessati** dal recesso senza accordo, compreso il sostegno agli aiuti di Stato per tali imprese e ai relativi interventi, per finanziare le misure volte a preservare l'occupazione esistente e per garantire il funzionamento

frontiere, doganali, sanitari e fitosanitari, compresi il personale e le infrastrutture supplementari.

dei controlli alle frontiere, doganali, sanitari e fitosanitari, compresi il personale e le infrastrutture supplementari.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 2012/2002

Articolo 3 ter – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Le spese ammissibili al finanziamento a titolo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione non sono finanziate nel quadro del presente regolamento.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 2012/2002

Articolo 4 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Le autorità nazionali competenti di uno Stato membro possono presentare alla Commissione un'unica domanda di contributo finanziario del Fondo conformemente all'articolo 3 bis entro il 30 **aprile** 2020. La domanda comprende, come minimo, tutte le informazioni pertinenti relative all'onere finanziario inflitto a tale Stato membro. Essa descrive le misure pubbliche adottate in risposta al recesso senza accordo specificandone il costo netto fino al 31 dicembre 2020 **e i motivi per cui tali misure non hanno potuto essere evitate mediante l'adozione di misure di preparazione.** La domanda include anche il giustificativo relativo all'effetto diretto del recesso senza accordo.

(1) Le autorità nazionali competenti di uno Stato membro possono presentare alla Commissione un'unica domanda di contributo finanziario del Fondo conformemente all'articolo 3 bis entro il 30 **giugno** 2020. La domanda comprende, come minimo, tutte le informazioni pertinenti relative all'onere finanziario inflitto a tale Stato membro. Essa descrive le misure pubbliche adottate in **preparazione e/o in** risposta al recesso senza accordo specificandone il costo netto fino al 31 dicembre 2020 La domanda include anche il giustificativo relativo all'effetto diretto del recesso senza accordo.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 2012/2002

Articolo 4 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

(2) La Commissione elabora orientamenti sulle modalità di accesso e attuazione efficace del Fondo. Gli orientamenti forniscono informazioni dettagliate sulla stesura della domanda e sulle informazioni da trasmettere alla Commissione, compresi gli elementi di prova da fornire in merito all'onere finanziario inflitto. Gli orientamenti sono pubblicati sui siti web delle direzioni generali competenti della Commissione e quest'ultima provvede alla loro ulteriore diffusione agli Stati membri.

Emendamento

(2) La Commissione elabora **entro il 31 dicembre 2019** orientamenti sulle modalità di accesso e attuazione efficace del Fondo. Gli orientamenti forniscono informazioni dettagliate sulla stesura della domanda e sulle informazioni da trasmettere alla Commissione, compresi gli elementi di prova da fornire in merito all'onere finanziario inflitto. Gli orientamenti sono pubblicati sui siti web delle direzioni generali competenti della Commissione e quest'ultima provvede alla loro ulteriore diffusione agli Stati membri.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 2012/2002

Articolo 4 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione

(3) Dopo il 30 **aprile** 2020, per tutte le domande ricevute la Commissione valuta, sulla base delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, se in ciascun caso sono soddisfatte le condizioni per la mobilitazione del Fondo e determina l'importo di ogni eventuale contributo finanziario del Fondo nei limiti delle disponibilità finanziarie.

Emendamento

(3) Dopo il 30 **giugno** 2020, per tutte le domande ricevute la Commissione valuta, sulla base delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, se in ciascun caso sono soddisfatte le condizioni per la mobilitazione del Fondo e determina l'importo di ogni eventuale contributo finanziario del Fondo nei limiti delle disponibilità finanziarie.

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 2012/2002

Articolo 4 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione

(4) L'assistenza del Fondo è concessa agli Stati membri che soddisfano i criteri di ammissibilità, tenendo conto delle soglie di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 4, fino a un tasso massimo del 5 % dell'onere finanziario inflitto ed entro i limiti del bilancio disponibile. Nel caso in cui il bilancio disponibile si dimostri insufficiente, il tasso di aiuto viene ridotto proporzionalmente.

Emendamento

(4) L'assistenza del Fondo è concessa agli Stati membri che soddisfano i criteri di ammissibilità, tenendo conto delle soglie di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 4, fino a un tasso massimo del 10 % dell'onere finanziario inflitto ed entro i limiti del bilancio disponibile. Nel caso in cui il bilancio disponibile si dimostri insufficiente, il tasso di aiuto viene ridotto proporzionalmente.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (CE) n. 2012/2002

Articolo 4 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione

6) La decisione di mobilitare il Fondo è adottata congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio il prima possibile dopo la presentazione della proposta della Commissione. La Commissione, da un lato, e il Parlamento europeo e il Consiglio, dall'altro, si adoperano per ridurre al minimo il tempo necessario per mobilitare il Fondo.

Emendamento

6) La decisione di mobilitare il Fondo è adottata congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio il prima possibile dopo la presentazione della proposta della Commissione. La Commissione, da un lato, e il Parlamento europeo e il Consiglio, dall'altro, si adoperano per ridurre al minimo il tempo necessario per mobilitare il Fondo ***e si impegnano, nel più breve tempo possibile, a proporre uno strumento ad hoc per affrontare tale emergenza.***

MOTIVAZIONE

Il Regno Unito, al momento della stesura del presente documento, è destinato a recedere dall'Unione europea il 31 ottobre 2019, sebbene le condizioni precise di tale recesso non siano ancora chiare.

In assenza di un accordo di recesso, il Regno Unito non farà più parte del mercato unico o dell'unione doganale o cesserà di esservi associato. La Brexit comporterà quindi notevoli difficoltà economiche, non solo nel Regno Unito, ma anche negli ambiti degli Stati membri rimanenti che dipendono fortemente dai legami economici con il Regno Unito.

La Commissione ha pertanto proposto di modificare il regolamento sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

In primo luogo, la proposta aggiungerebbe la Brexit alle circostanze che giustificano l'erogazione del Fondo (il Fondo copre attualmente solo le catastrofi naturali). La Commissione prevede che gli Stati membri possano chiedere di utilizzare questa nuova sezione dell'FSUE per gli esercizi 2019 e 2020 a decorrere dal 1° novembre 2019. I pagamenti compensativi relativi alla Brexit sarebbero possibili solo fino alla fine del 2020 e solo fino a un massimo del 50 % del bilancio del Fondo, mentre la parte rimanente resta comunque riservata alle catastrofi naturali.

In secondo luogo, la proposta mira ad aumentare gli anticipi a titolo del Fondo dal 10 % al 25 %. Questo cambiamento è indipendente dalla Brexit, e la Commissione lo propone in quanto ritiene che gli anticipi attuali siano troppo bassi, ritardando gli sforzi sul campo dopo le catastrofi naturali.

La commissione per i bilanci ha espresso un parere positivo su tali modifiche e la maggioranza dei membri della commissione per lo sviluppo regionale concorda sulla necessità di adottare misure onde permettere l'assistenza finanziaria per gli Stati membri interessati.

LETTERA DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI

On. Younous Omarjee,
Presidente
Commissione per lo sviluppo regionale
BRUXELLES

Oggetto: Parere sul sostegno finanziario agli Stati membri al fine di coprire il gravoso onere finanziario loro inflitto a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo (COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 2019/0183(COD))

Signor Presidente,

è stata deferita per parere alla commissione per i bilanci una proposta della Commissione che modifica il regolamento sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE). Mi risulta che la commissione per lo sviluppo regionale intende adottare una relazione con procedura semplificata il 2 ottobre 2019.

La proposta mira ad estendere l'ambito di applicazione del FSUE per dimostrare la solidarietà europea nei confronti degli Stati membri più gravemente colpiti, fornendo assistenza a titolo del Fondo per aiutarli a sostenere l'onere finanziario loro imposto a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo. In linea con il principio di sussidiarietà, la proposta definisce chiari criteri di ammissibilità per la mobilitazione del FSUE. L'assistenza nell'ambito di questo strumento sarà pertanto limitata ai costi che hanno gravi ripercussioni sulle condizioni economiche e finanziarie di un determinato Stato membro.

Desidero sottolineare che la presente proposta conferma chiaramente la convinzione di lunga data del Parlamento che l'attuale quadro di bilancio non offra il grado di flessibilità di cui abbiamo bisogno.

La commissione per i bilanci plaude incondizionatamente all'utilizzo dei finanziamenti del FSUE per aiutare gli Stati membri a farsi carico dell'onere finanziario derivante direttamente da una Brexit senza accordo se e ogniqualvolta superi la capacità finanziaria di uno Stato membro di far fronte a questa crisi da solo. Ritiene che ciò sia in linea con il principio fondante del Fondo, che è quello di un'autentica solidarietà dell'UE nelle situazioni di calamità. Concorda pertanto sul fatto che i fondi del FSUE potrebbero essere utilizzati per coprire, ad esempio, i costi di istituzione di regimi di aiuto specifici per le imprese colpite e i costi per le pubbliche amministrazioni in termini di creazione di ulteriori infrastrutture e assunzione di personale supplementare, fino al 5 % dell'onere finanziario imposto. La commissione osserva che si propone di dimezzare le soglie minime di ammissibilità per le domande relative alla Brexit,

portandole allo 0,3 % dell'RNL o a 1,5 miliardi di EUR ai prezzi del 2011, rispetto a quelle applicate in caso di calamità naturale. Accoglie con favore la proposta della Commissione di aumentare il livello degli anticipi che possono essere erogati, su richiesta di uno Stato membro, dal 10 % e da un massimo di 30 milioni di EUR al 25 % e a un massimo di 100 milioni di EUR, sia per i casi legati alla Brexit che per quelli che non lo sono. Rileva infine che la dotazione totale accantonata a tal fine nel bilancio annuale dovrebbe essere aumentata da 50 a 100 milioni di EUR all'anno, per garantire la tempestiva disponibilità di risorse di bilancio. Si spera che queste due proposte contribuiscano a rendere più soddisfacente e più frequentemente utilizzato il sistema degli anticipi dell'FSUE.

Una delle principali preoccupazioni della commissione è che gli interventi del FSUE legati alla Brexit non vadano a scapito delle domande relative a una grave catastrofe naturale, che è l'obiettivo originario del Fondo. Una misura di salvaguardia in tal senso sembra essere integrata nella proposta che limita gli importi disponibili per le domande relative alla Brexit a un massimo del 50 % delle dotazioni del FSUE per il 2019 e il 2020, ossia un totale massimo di 591.65 milioni di EUR a prezzi correnti su un periodo di due anni. Inoltre, il tasso di rimborso massimo del 5 % può essere rivisto al ribasso qualora il bilancio disponibile si riveli insufficiente. Queste disposizioni dovrebbero garantire una distribuzione equilibrata dei finanziamenti ed evitare uno scenario "primo arrivato, primo servito".

Pur essendo soddisfatta delle disposizioni giuridiche proposte dalla Commissione, la commissione per i bilanci desidera essere tenuta informata su tutte le domande ricevute e sulla disponibilità di finanziamenti a titolo del FSUE nel 2019 e nel 2020.

In conclusione, i coordinatori della commissione hanno valutato la proposta e mi hanno incaricato di scriverLe per comunicarle che la commissione è favorevole al regolamento di modifica del Fondo europeo di solidarietà, come proposto dalla Commissione.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Johan Van Overtveldt

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo	Assistenza finanziaria agli Stati membri per coprire i gravi oneri finanziari dovuti al ritiro del Regno Unito dall'Unione senza un accordo
Riferimenti	COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 2019/0183(COD)
Presentazione della proposta al PE	5.9.2019
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	REGI 16.9.2019
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula	BUDG 16.9.2019
Relatori Nomina	Younous Omarjee 3.10.2019
Approvazione	21.10.2019
Esito della votazione finale	+: 33 -: 0 0: 4
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Pascal Arimont, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Erik Bergkvist, Franc Bogovič, Andrea Cozzolino, Corina Creţu, Rosa D'Amato, Tamás Deutsch, Christian Doleschal, Francesca Donato, Cristian Ghinea, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Ondřej Knotek, Constanze Krehl, Elżbieta Kruk, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Andželika Anna Mozdżanowska, Niklas Nienaß, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, Caroline Roose, Susana Solís Pérez, Valdemar Tomaševski, Monika Vana, Julie Ward
Supplenti presenti al momento della votazione finale	François Alfonsi, Vlad-Marius Botoş, Daniel Buda, Barbara Ann Gibson, Jan Olbrycht, Mauri Pekkarinen
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Bill Newton Dunn
Deposito	21.10.2019

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

33	+
ECR	Elzbieta Kruk, Andželika Anna Mozdzanowska, Valdemar Tomaševski
EPP	Pascal Arimont, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Franc Bogovič, Daniel Buda, Tamás Deutsch, Christian Doleschal, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Andrey Novakov, Jan Olbrycht
GUE	Younous Omarjee
RENEW	Vlad-Marius Botoș, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek, Bill Newton Dunn, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez
S&D	Adrian-Dragoș Benea, Erik Bergkvist, Corina Crețu, Constanze Krehl, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Tsvetelina Penkova, Julie Ward
VERTS/ALE	François Alfonsi, Niklas Nienäb, Caroline Roose, Monika Vana

0	-

4	0
ID	Francesca Donato, Alessandro Panza
NI	Rosa D'Amato
S&D	Andrea Cozzolino

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti